

DELIBERA N. 101/12/CSP
ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL , (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE BERGAMO TV) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 20 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com”*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont 25/2011 datato 22 settembre 2011 e notificato il 28 settembre 2011, ha contestato alla società TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL, con sede legale in via A. Corti 27/a, 24126 Bergamo, esercente l’emittente televisiva locale *Bergamo TV*, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario nei giorni:

- 16 dicembre 2010, nella fascia oraria 18-19 per una percentuale del **33,5%**; nella fascia oraria 21-22 per una percentuale del **33,3%**;
- 17 dicembre 2010, nella fascia oraria 20-21 per una percentuale del **34,4%**;
- 18 dicembre 2010, nella fascia oraria 21-22 per una percentuale del **34,1%**;
- 20 dicembre 2010, nella fascia oraria 20-21 per una percentuale del **30,6 %** e nella fascia oraria 23-24 per una percentuale del **30%**;
- 22 dicembre 2010, nella fascia oraria 20-21 per una percentuale del **29,8 %**,

avendo applicato, nel calcolo di tali affollamenti, il criterio adottato dall’Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell’ora, per tener conto dell’interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot;

RILEVATO che la società, ha presentato in data 4 novembre 2011 le memorie giustificative nelle quali contestava la tardività della contestazione e chiedeva di visionare in contraddittorio le registrazioni dei programmi trasmessi nelle fasce orarie oggetto di contestazione; che il 17 novembre 2011 ha avuto luogo l’audizione a seguito della quale il Corecom ha richiesto ulteriori verifiche alla società di monitoraggio, la quale sulla base delle informazioni fornite dall’emittente, ha riemesso le tabelle di

affollamento con nuovi valori, risultando conforme ai limiti lo sfioramento contestato del giorno 18 dicembre 2011, ore 21-22, mentre restano confermati gli sfioramenti nelle altre fasce orarie, seppure variati nei valori;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con propria nota datata 16 dicembre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Bergamo TV*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: *< La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva >* e che l'affollamento accertato non è soggetto a compensazione nelle fasce orarie adiacenti in quanto eccedente il margine del 2% previsto dalla norma;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e prodotti di questa Autorità, nella riunione del 15 febbraio 2012, ha disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, la proroga di 60 giorni del termine di adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento sanzionatorio, al fine di effettuare gli approfondimenti necessari, verificando se il Corecom possa fornire supporti probatori in formato elettronico dvd, contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi, con la sovrimpressione indicante la data e l'orario di messa in onda, poiché quelli precedentemente contenuti nella documentazione già fornita, ne sono privi;

RITENUTO, ad esito degli approfondimenti istruttori espletati, che come riportato nella nota del Corecom Lombardia inviata in data 10 marzo 2012, prot n. 12683, persiste l'assenza dell'apposizione dell'ora e della data sulle registrazioni, per tutta la loro durata, impresse solo nei primi istanti dell'inizio delle registrazioni, mentre per il conteggio dei valori di affollamento orario deve essere possibile sommare la durata dei singoli eventi. Risulta, pertanto, necessaria la presenza di un contatore indicante l'orario e la data di messa in onda del programma e dei singoli eventi pubblicitari. Nella nota inviata il Corecom informa anche di ulteriori variazioni dei valori di affollamento rilevati dopo ulteriori controlli, in quanto il sistema di monitoraggio, da poco utilizzato, necessita di messa a punto;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lombardia di comminare la sanzione amministrativa alla società per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il

superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Bergamo TV*, per l'assenza sui supporti dvd della sovrimpressione di data ed ora per tutta la loro durata, con l'impossibilità di verifiche oggettive sui valori di affollamento orario;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insufficienza dell'accertamento, allo stato della documentazione in atti, della contestata violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM LOMBARDIA nei confronti della Società TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL, con sede legale in via A. Corti 27/a, 24126 Bergamo, esercente l'emittente televisiva locale *Bergamo TV*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma 20 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola